

Bruxelles, 12 giugno 2026
(OR. en)

10328/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0150 (COD)

AGRI 467
AGRIFIN 114
CODEC 1120

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	12 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 282 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 282 final.

All.: COM(2026) 282 final



Bruxelles, 12.6.2026
COM(2026) 282 final

2026/0150 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

I concimi sono essenziali per la produttività agricola, la redditività delle aziende agricole e la sicurezza alimentare. **Per la seconda volta in meno di cinque anni, il mondo e l'Europa stanno registrando una forte impennata dei prezzi dei concimi minerali.** Nel 2022 la Commissione ha presentato una *comunicazione dal titolo "Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi"*¹ (la comunicazione del 2022) che stabiliva misure immediate per salvaguardare la disponibilità e l'accessibilità economica. Da allora il persistere di prezzi elevati e di difficoltà strutturali ha indotto la Commissione ad annunciare un *piano d'azione per i concimi* nella *comunicazione REsourceEU*² al fine di garantire la disponibilità e l'accessibilità economica di concimi prodotti internamente e a proporre azioni che consentano la transizione verso nutrienti riciclati e altre alternative. La crisi in Medio Oriente ha ulteriormente messo in luce le vulnerabilità strutturali dell'UE per quanto riguarda l'approvvigionamento di concimi.

La concimazione è uno dei costi più importanti per gli agricoltori³. Il peso dei concimi nei conti delle aziende agricole è particolarmente elevato per gli agricoltori che producono seminativi, per i quali nel 2023 rappresentavano il 24 % dei fattori di produzione intermedi e il 16 % dei fattori di produzione totali⁴. Nell'ultimo trimestre del 2025 i costi dei concimi per gli agricoltori dell'UE erano ancora superiori del 62 % ai livelli del 2020 (prima del precedente picco dei prezzi). Nei primi mesi del 2026 i prezzi interni dei concimi dell'UE sono aumentati, in particolare quelli dei concimi azotati, alimentati dalla domanda mondiale, dagli scambi commerciali e da fattori geopolitici. Nell'aprile 2026, nel complesso, i prezzi globali dei concimi azotati nell'UE sono ulteriormente aumentati del 40 % rispetto al livello del dicembre 2025.

Il deterioramento dell'accessibilità economica dei concimi rischia di indurre gli agricoltori a diminuire l'applicazione di fertilizzanti, con possibili impatti negativi sulla qualità e sulle rese, e a ridurre la superficie coltivata, con un impatto sulla produzione dell'UE. Potrebbe anche indurre gli agricoltori a passare a colture con un minore fabbisogno di azoto, ad esempio dal granturco al girasole o alle leguminose, o a dare priorità a breve termine privilegiando l'azoto rispetto al fosforo e al potassio, con potenziali conseguenze a lungo termine per la fertilità del suolo.

Come annunciato nella comunicazione su un piano d'azione per i concimi⁵, al fine di aiutare gli agricoltori con problemi di liquidità dovuti ai prezzi elevati dei concimi, nell'ambito di un pacchetto mirato della politica agricola comune (PAC), la Commissione propone una modifica dei regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 al fine di introdurre un nuovo tipo di intervento nell'ambito dei piani strategici della PAC, la possibilità di adeguare il livello

¹ Comunicazione della Commissione – Garantire la disponibilità e l'accessibilità economica dei concimi {COM/2022/590 final/2}. [EUR-Lex - 52022DC0590\(01\) - IT - EUR-Lex](#)

² Piano d'azione REsourceEU Accelerare la strategia per le materie prime critiche per adattarsi a una realtà nuova {COM/2025/945 final}. [EUR-Lex - 52025DC0945 - IT - EUR-Lex](#)

³ Nel 2024 e nel 2025 rappresentavano poco più del 7 % dei costi dei fattori di produzione per il settore agricolo dell'UE, dopo un record di quasi il 9 % nel 2022 (EEA).

⁴ Rete di dati sulla sostenibilità delle aziende agricole (FSDN).

⁵ Comunicazione della Commissione, Piano d'azione per i concimi: un partenariato per garantire la disponibilità, l'accessibilità economica e l'autonomia strategica dei concimi prodotti internamente nell'UE {COM/2026/310 final}. [EUR-Lex - 52026DC0310 - IT - EUR-Lex](#)

dei pagamenti diretti nell'anno civile 2027 e la possibilità di erogare anticipi ai beneficiari per i pagamenti diretti prima del 16 ottobre 2026.

Il nuovo tipo di intervento, finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e attuato attraverso i piani strategici della PAC, consente agli Stati membri che hanno scelto di attuarlo di fornire un sostegno mirato alla liquidità agli agricoltori più colpiti dall'attuale crisi.

Affrontando direttamente e rapidamente le problematiche connesse ai flussi di cassa degli agricoltori colpiti, il sostegno attraverso il nuovo tipo di intervento contribuirà alla sicurezza alimentare, garantendo nel contempo un'amministrazione snella che ne consenta la rapida diffusione, in quanto il sostegno può assumere la forma di costi unitari per ettaro per gli agricoltori.

Il tipo di intervento in questione sarà limitato nel tempo e mirato, in linea con le misure generali di sostegno alla crisi in Medio Oriente. Al fine di garantire l'uso più efficiente possibile delle risorse disponibili, gli Stati membri che attueranno tale tipo di intervento saranno tenuti a giustificare che il nuovo intervento di sostegno è destinato ai soggetti maggiormente colpiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. È inoltre opportuno fissare una quota massima del contributo dell'Unione a questo nuovo tipo di intervento.

Per quanto riguarda il processo, gli Stati membri dovrebbero includere il nuovo tipo di intervento nel piano strategico della PAC mediante una modifica. La presentazione di una domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC può avvenire solo dopo l'entrata in vigore del regolamento. Tuttavia i pagamenti agli agricoltori sono già possibili dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Inoltre, il fatto di consentire agli Stati membri di erogare anticipi agli agricoltori per gli interventi sotto forma di pagamenti diretti prima del 16 ottobre 2026 offrirà maggiore flessibilità nell'affrontare i vincoli di liquidità degli agricoltori. Le richieste di rimborso da parte della Commissione per gli anticipi erogati prima del 16 ottobre 2026 possono essere presentate solo con la dichiarazione di novembre, in quanto, in caso contrario, vi è il rischio di un superamento del massimale di bilancio del FEAGA. Tale flessibilità non è necessaria per il FEASR, in quanto il sistema attuale già consente gli anticipi.

Per consentire di far fronte all'impatto dei prezzi elevati dei concimi con maggiore flessibilità, gli Stati membri saranno inoltre autorizzati ad adeguare le proprie dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e ad apportare le necessarie modifiche ai piani strategici della PAC per adeguarsi alla situazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il quadro giuridico generale istituito per la PAC e si limita a una modifica mirata dei regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116. La proposta fa parte del pacchetto PAC annunciato nella comunicazione su un piano d'azione per i concimi e integra tutte le altre misure tese a rispondere alla situazione attuale adottate dall'Unione, in particolare quelle nell'ambito degli aiuti di Stato e della riserva agricola volte a fornire liquidità.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta si limita a modifiche mirate dei regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 ed è coerente con le altre politiche dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il TFUE dispone che la competenza per l'agricoltura è concorrente tra l'Unione e gli Stati membri, stabilendo nel contempo una politica agricola comune con obiettivi comuni e un sistema comune di attuazione. La proposta mira a garantire gli obiettivi comuni e l'attuazione comune di un nuovo tipo di intervento per lo sviluppo rurale destinato al sostegno in caso di crisi, la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e la possibilità di erogare prima gli anticipi per i pagamenti diretti versati dagli Stati membri agli agricoltori.

• Proporzionalità

La proposta prevede modifiche limitate e mirate che non vanno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di fornire un aiuto eccezionale e temporaneo agli agricoltori, che sono particolarmente colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente.

• Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento è lo strumento adeguato per introdurre la misura supplementare che permetterà di far fronte a questa situazione senza precedenti.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente

• Consultazioni dei portatori di interessi

Data la natura tecnica, limitata e urgente delle modifiche proposte, la proposta legislativa non si presta a un'ampia consultazione pubblica. Inoltre l'iniziativa si limita a dare seguito all'impegno assunto nella comunicazione su un piano d'azione per i concimi in merito a tali modifiche. Considerata l'urgenza e la necessità che i legislatori adottino il regolamento quanto prima, la proposta non sarà pubblicata sul portale "Di' la tua" dopo la sua adozione per raccogliere osservazioni. La presente relazione sarà tuttavia trasmessa alle altre istituzioni unitamente all'atto che l'accompagna e sarà messa a disposizione del pubblico tramite EUR-Lex.

• Assunzione e uso di perizie

Non pertinente

• Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto è stata effettuata al fine di elaborare la proposta relativa ai regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116. Le presenti modifiche limitate non richiedono una valutazione d'impatto distinta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta è stata sottoposta alla "verifica digitale" della Commissione, volta a garantire che le proposte politiche siano adeguatamente allineate con gli ambienti digitali.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio non contiene alcun obbligo o criterio stabilito in un paragrafo o in un articolo del testo giuridico che riguardi la raccolta, il trattamento, la generazione, lo scambio o la condivisione dei dati, l'automazione o la digitalizzazione di processi dei portatori di interessi, né l'uso di soluzioni digitali e/o servizi pubblici digitali nuovi o esistenti.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio per il QFP 2021-2027, in quanto qualsiasi modifica rientra nelle attuali dotazioni della PAC.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione del nuovo tipo di intervento sarà oggetto di monitoraggio e relazioni nel quadro dei meccanismi generali di rendicontazione esistenti stabiliti nel regolamento (UE) 2021/2115. Le proposte di erogare prima gli anticipi e di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 non hanno alcuna incidenza sugli attuali meccanismi di monitoraggio, valutazione e comunicazione generale istituiti dal regolamento (UE) 2021/2116.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Al fine di far fronte all'impatto della crisi in Medio Oriente e al forte aumento dei prezzi dei concimi, che hanno un forte impatto sul reddito degli agricoltori e sulla loro liquidità, si propone di modificare i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 al fine di:

- introdurre un nuovo tipo di intervento per consentire agli Stati membri di fornire un sostegno eccezionale e temporaneo alla liquidità degli agricoltori colpiti dall'aumento dei costi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente. Il nuovo tipo di intervento può essere cofinanziato fino al 65 % dal FEASR e la quota massima del contributo dell'Unione è pari al 25 % degli importi riservati ai pagamenti in caso di crisi per gli anni 2026-2027. Gli Stati membri possono aggiungere finanziamenti nazionali integrativi fino al 200 %;
- prevedere che gli Stati membri paghino un'aliquota più elevata di anticipi e la possibilità di erogare anticipi prima del 16 ottobre 2026 per sostenere il flusso di cassa degli agricoltori;

- prevedere la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 per consentire una pianificazione flessibile del sostegno agli agricoltori nell'ultimo anno dei piani strategici della PAC.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La recente crisi in Medio Oriente e la chiusura de facto dello stretto di Hormuz hanno determinato aumenti notevoli dei prezzi mondiali del petrolio, del gas e dei concimi. La natura globale dei mercati interessati ha effetti considerevoli sui prezzi in diversi settori dell'economia dell'Unione in tutti gli Stati membri.
- (2) Il settore agricolo risente direttamente del forte aumento dei prezzi dei concimi, poiché questi ultimi sono essenziali per la produttività agricola, la redditività delle aziende agricole e la sicurezza alimentare. Gli acquisti di concimi costituiscono uno dei costi dei fattori di produzione più elevati per gli agricoltori. Oltre al livello dei prezzi, la volatilità del mercato comporta una particolare esposizione degli agricoltori dell'Unione. L'aumento dei costi dei concimi potrebbe costringere gli agricoltori a ridurre l'uso, con un evidente rischio di diminuzione della qualità e delle rese. Potrebbe inoltre portare alla diminuzione della superficie coltivata, il che inciderebbe sulla produzione dell'UE.
- (3) Al fine di far fronte rapidamente alle vulnerabilità del sistema alimentare dell'Unione derivanti da questa crisi e di assistere gli agricoltori che si trovano ad affrontare problemi di liquidità, è opportuno consentire un sostegno eccezionale e temporaneo introducendo nel regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del

⁶ GU C , , pag. .

⁷ GU C , , pag. .

Consiglio⁸ un nuovo tipo di intervento per il sostegno in caso di crisi fornito attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e concedendo maggiore flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda l'erogazione degli anticipi per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹. L'introduzione di questo nuovo tipo di intervento non dovrebbe comportare un aumento dei limiti di applicazione al terreno dei concimi, come stabilito nei programmi d'azione a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio¹⁰.

- (4) Il sostegno nell'ambito del nuovo tipo di intervento dovrebbe concentrare le risorse disponibili sugli agricoltori in attività che risentono maggiormente dei prezzi elevati dei concimi e dovrebbe essere concesso per i costi aggiuntivi dei concimi sostenuti dagli agricoltori a seguito degli aumenti dei prezzi verificatisi a partire dal 1° marzo 2026. Tale data funge unicamente da data di riferimento per determinare il prezzo più elevato dei concimi e non è legata all'ammissibilità dei pagamenti ai beneficiari. Per ricompensare gli agricoltori che sono già soggetti a impegni basati sulla superficie volti a ridurre l'uso di concimi, possono essere previste aliquote di sostegno più elevate per tali agricoltori. Inoltre, i beneficiari di questo intervento dovrebbero avere accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti su come ridurre l'uso di concimi. Per garantire un uso efficiente del sostegno pubblico e una distribuzione più equa del sostegno tra gli agricoltori ammissibili, gli Stati membri dovrebbero limitare il sostegno massimo per beneficiario o il numero massimo di ettari sovvenzionati. Data la natura urgente, temporanea ed eccezionale di questa misura e la necessità di erogare rapidamente i pagamenti corrispondenti, è opportuno fissare una data finale per i pagamenti ai beneficiari.
- (5) Ai fini di una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che il sostegno totale ricevuto dall'agricoltore, in combinazione con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione concepiti per far fronte all'impatto dei prezzi elevati dei concimi, non comporti una sovracompensazione o un doppio finanziamento al momento della concessione del sostegno per il nuovo tipo di intervento.
- (6) Per incentivare l'uso di strumenti finanziari per questo tipo di sostegno, è opportuno non applicare aliquote massime di sostegno quando il sostegno è concesso sotto forma di capitale circolante autonomo.
- (7) Al fine di evitare ritardi nei pagamenti agli agricoltori con problemi di liquidità, è opportuno prevedere che l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR per il nuovo tipo di intervento possa decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

⁸ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>).

⁹ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj>).

¹⁰ Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1991/676/oj>).

regolamento e anche prima della presentazione alla Commissione di una domanda di modifica strategica del piano strategico della PAC che introduce tale intervento.

- (8) Il finanziamento degli interventi nell'ambito del nuovo tipo di intervento dovrebbe essere programmato con un'aliquota di partecipazione del FEASR fino al 65 % della spesa pubblica ammissibile.
- (9) Al fine di garantire un finanziamento adeguato del nuovo tipo di intervento previsto dal presente regolamento senza compromettere altri obiettivi dei piani strategici della PAC e gli importi riservati per i pagamenti in caso di crisi, è opportuno fissare una quota massima del contributo dell'Unione al nuovo tipo di intervento.
- (10) Data la sua natura particolare, il nuovo tipo di intervento dovrebbe essere esentato dall'obbligo di contribuire agli indicatori di risultato elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115.
- (11) Nell'introdurre questo nuovo tipo di intervento nei piani strategici della PAC, tale domanda di modifica strategica non dovrebbe rientrare nel computo del numero massimo annuo di domande di modifica strategica.
- (12) Al fine di garantire condizioni di parità, i finanziamenti nazionali integrativi massimi per gli interventi nell'ambito del nuovo tipo di intervento dovrebbero essere limitati al 200 % del finanziamento del FEASR per questo tipo di intervento.
- (13) Nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere aggiunto un indicatore di output supplementare per il nuovo tipo di intervento.
- (14) Il titolo dell'allegato XV del regolamento (UE) 2021/2115 dovrebbe essere modificato per tenere conto del fatto che i limiti finanziari del sostegno comprendono il finanziamento del nuovo tipo di intervento introdotto dal presente regolamento.
- (15) L'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 concede agli Stati membri la flessibilità di adeguare le loro dotazioni per i pagamenti diretti trasferendo fondi da e verso le loro dotazioni per il FEASR per gli anni civili dal 2023 al 2026. Al fine di garantire che gli Stati membri possano continuare ad attuare con successo le rispettive strategie nazionali alla base dei propri piani strategici della PAC, comprese le strategie per far fronte a crisi impreviste come l'impatto dei prezzi elevati dei concimi, essi dovrebbero essere autorizzati ad adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti anche per l'anno civile 2027 entro un determinato massimale, sulla base dei limiti di trasferimento applicabili per gli anni civili dal 2023 al 2026, e a modificare di conseguenza i propri piani strategici della PAC. È pertanto opportuno prevedere una nuova disposizione a tal fine nel titolo IV del regolamento (UE) 2021/2115 e un nuovo allegato correlato con i massimali di aumento e diminuzione per Stato membro. È inoltre necessario apportare modifiche all'articolo 87, paragrafo 2, all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 119, paragrafi 2 e 7, e all'articolo 121 del medesimo regolamento al fine di conferire alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per tenere conto degli adeguamenti senza che il periodo per l'adozione di tale atto sia conteggiato ai fini del calcolo dei termini per le azioni della Commissione, per imporre agli Stati membri di includere tali adeguamenti nei loro piani finanziari e di modificare mediante modifica strategica i loro piani strategici della PAC e per garantire che le modifiche risultanti non rientrino nel computo del numero massimo annuo di modifiche strategiche.
- (16) Data la crisi in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi dei concimi e dell'esposizione al rischio finanziario degli agricoltori, l'attuale livello degli anticipi

non è più sufficiente. Al fine di sostenere gli agricoltori con problemi di liquidità e poiché è altamente probabile che gli effetti di questa crisi persistano per tutto il 2026, è opportuno modificare le aliquote massime per gli anticipi per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) 2021/2116, in modo da consentire il pagamento di un'aliquota più elevata per tale anno civile. È pertanto opportuno aumentare l'aliquota massima degli anticipi per i pagamenti diretti dal 70 % al 75 %, entro il limite di cui all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ ("regolamento finanziario").

- (17) Gli Stati membri sono attualmente autorizzati a versare anticipi agli agricoltori nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre dell'anno civile. Per sostenere gli agricoltori con problemi di liquidità causati dai prezzi elevati dei concimi, è opportuno concedere agli Stati membri maggiore flessibilità per quanto riguarda le tempistiche per l'erogazione degli anticipi per i pagamenti diretti e consentire che tali pagamenti siano effettuati prima nel corso dell'anno, direttamente dopo la domanda di sostegno. Tuttavia, tenendo conto del fatto che gli anticipi per i pagamenti diretti versati dagli Stati membri agli agricoltori nel corso di un anno civile devono essere rimborsati dalla Commissione agli Stati membri solo a titolo del bilancio dell'anno successivo, gli anticipi per i pagamenti diretti versati ai beneficiari prima del 16 ottobre 2026 dovrebbero essere considerati come effettuati nel mese di novembre 2026 e dichiarati dagli Stati membri ai fini del rimborso unitamente alla dichiarazione relativa a tale mese, in modo che siano rimborsati dalla Commissione all'inizio dell'anno 2027.
- (18) A norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri dispongono della flessibilità necessaria per istituire i propri sistemi di gestione e di controllo. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adeguare i propri sistemi di gestione e di controllo per garantire che l'ulteriore flessibilità in merito alle tempistiche e all'entità degli anticipi prevista dal presente regolamento consenta un sostegno tempestivo ed efficace agli agricoltori. In particolare gli Stati membri dovrebbero decidere quali verifiche portare a termine prima di erogare anticipi per far fronte alle esigenze di liquidità urgenti. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero anche prendere in considerazione la possibilità di recuperare gli anticipi indebitamente versati e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione prima dell'esecuzione del pagamento finale. Al momento dei pagamenti finali, lo Stato membro dovrebbe valutare il rischio di non conformità, avvalendosi di opzioni come i controlli sull'ammissibilità e su eventuali non conformità e il recupero degli importi indebitamente versati. Quando esiste un sistema di gestione e di controllo efficiente, anche per quanto riguarda la gestione del debito, è improbabile che si verifichino gravi carenze.
- (19) È pertanto opportuno modificare gli articoli 21, 35 e 44 del regolamento (UE) 2021/2116 al fine di consentire agli Stati membri di erogare anticipi sui pagamenti diretti ai beneficiari prima del 16 ottobre dell'anno civile 2026.
- (20) I regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

¹¹ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

(21) Considerata la necessità di un'azione immediata, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2115

Il regolamento (UE) 2021/2115 è così modificato:

(1) all'articolo 69 è aggiunta la lettera seguente:

"j) il sostegno agli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente.";

(2) al titolo III, capo IV, sezione 1, è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 78 ter

Sostegno agli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente

1. Gli Stati membri possono fornire un sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori in attività colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi alle condizioni stabilite nel presente articolo e come ulteriormente specificato dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il sostegno a norma del presente articolo sia destinato agli agricoltori maggiormente colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi, determinando le condizioni di ammissibilità sulla base degli elementi di prova disponibili.
3. Il sostegno a norma del presente articolo copre i costi aggiuntivi dei concimi causati dagli sviluppi del mercato derivanti dalla crisi in Medio Oriente nel periodo a decorrere dal 1° marzo 2026. Ai fini del calcolo di tali costi aggiuntivi, sulla base di ipotesi ragionevoli, gli Stati membri definiscono un prezzo medio di riferimento basato sul prezzo dei concimi di almeno tre mesi consecutivi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 28 febbraio 2026 e un prezzo rappresentativo basato sul prezzo dei concimi durante un periodo definito dallo Stato membro, che non inizia prima del 1° marzo 2026. Il sostegno a norma del presente articolo assume la forma di un costo unitario per ettaro calcolato sulla base del consumo medio annuo di concimi per superficie, differenziato per settore o sistema di produzione. In alternativa, gli Stati membri possono basare il sostegno a norma del presente articolo sui costi effettivi sostenuti da ciascun beneficiario, utilizzando lo stesso prezzo di riferimento descritto nel presente paragrafo.
4. Gli Stati membri stabiliscono le aliquote di sostegno applicabili per coprire fino al 50 % dei costi aggiuntivi dei concimi. Tali aliquote possono salire fino all'80 % per gli agricoltori che sono soggetti all'impegno o all'obbligo di ridurre l'uso dei concimi a norma degli articoli 31, 70 o 72. Per gli strumenti finanziari sotto forma di capitale circolante autonomo si applica l'articolo 80, paragrafo 4.
5. Gli Stati membri fissano un limite massimo per beneficiario per l'importo massimo del sostegno o per il numero massimo di ettari sovvenzionati.

6. Il sostegno a norma del presente articolo è erogato all'agricoltore entro il 30 giugno 2027.
7. Gli Stati membri provvedono affinché gli agricoltori che ricevono un sostegno a norma del presente articolo abbiano accesso alle conoscenze e alle informazioni pertinenti per ottimizzare l'uso sostenibile dei concimi.
8. Nel concedere il sostegno a norma del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia evitata la sovracompensazione dovuta alla combinazione dell'intervento a norma del presente articolo con altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione.";

(3) l'articolo 80 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il sostegno sotto forma di strumenti finanziari di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 può essere concesso nell'ambito dei tipi di intervento di cui agli articoli da 73 a 78 e 78 ter del presente regolamento.";

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"In conformità dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, il capitale circolante, compreso il capitale circolante autonomo, può essere considerato una spesa ammissibile a norma degli articoli 73, 74, 76, 77, 78 e 78 ter del presente regolamento, purché contribuisca al conseguimento di almeno un obiettivo specifico pertinente per l'intervento in questione.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In deroga agli articoli 73, 74, 76, 77, 78 e 78 ter, le aliquote di sostegno stabilite in tali articoli non si applicano al finanziamento del capitale circolante autonomo.";

(4) all'articolo 86, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma del presente paragrafo, il piano strategico della PAC può prevedere che, nel caso di un tipo di intervento a norma dell'articolo 78 ter, l'ammissibilità delle spese finanziate dal FEASR relative a modifiche del piano strategico della PAC possa iniziare prima della data di presentazione alla Commissione della domanda di modifica, ma non prima del [...] [OPOCE: data di entrata in vigore del presente regolamento].";

(5) all'articolo 87, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 152 che modificano le dotazioni degli Stati membri di cui agli allegati V e IX per tener conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi compresi i trasferimenti di cui agli articoli 17 e 103, le modifiche delle dotazioni per i pagamenti diretti di cui all'articolo 103 bis, i trasferimenti di dotazioni finanziarie di cui all'articolo 88, paragrafo 5, e le detrazioni necessarie per finanziare i tipi di intervento in altri settori di cui all'articolo 88, paragrafo 6.";

(6) all'articolo 91, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) al 65 % della spesa pubblica ammissibile per i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71 e per il sostegno di cui all'articolo 78 ter";

(7) l'articolo 96 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 96 bis

Dotazioni finanziarie massime per i pagamenti in caso di crisi di cui all'articolo 78 bis e per il sostegno agli agricoltori di cui all'articolo 78 ter

1. L'importo massimo per ciascuno Stato membro che può essere riservato ai pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all'articolo 78 bis e al sostegno agli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente di cui all'articolo 78 ter è limitato agli importi annui che figurano nell'allegato XV.
2. Al finanziamento del sostegno agli agricoltori di cui all'articolo 78 ter può essere riservato al massimo il 25 % degli importi annui di cui all'allegato XV.
3. La spesa totale del FEASR per i pagamenti in caso di crisi di cui agli articoli 78 bis e 78 ter non supera la somma delle dotazioni finanziarie indicative per tali tipi di intervento per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, stabilite dagli Stati membri nei rispettivi piani finanziari a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), e approvate dalla Commissione a norma dell'articolo 119. Tale massimale finanziario costituisce un massimale finanziario fissato dal diritto dell'Unione.";

(8) al titolo IV è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 103 bis

Dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027

Entro il 31 agosto 2026 gli Stati membri possono decidere di aumentare o diminuire le proprie dotazioni per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX per l'anno civile 2027 di un importo non superiore all'importo dell'aumento e della diminuzione di cui all'allegato XVI per Stato membro, nell'ambito di una domanda di modifica strategica dei piani strategici della PAC di cui all'articolo 119.";

(9) all'articolo 111, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La lettera e) del primo comma non si applica al tipo di intervento nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), e da c) a g), agli interventi che rientrano nei tipi di intervento nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da h) a k), alle azioni di informazione e di promozione dei regimi di qualità che rientrano nei tipi di intervento per la cooperazione di cui all'articolo 77, agli interventi per i tipi di intervento per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici di cui all'articolo 78 bis e agli interventi che rientrano nei tipi di intervento per il sostegno degli agricoltori colpiti dal forte aumento dei prezzi dei concimi di cui all'articolo 78 ter.";

(10) all'articolo 112, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i trasferimenti degli importi di cui alla lettera a) tra i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e i tipi di intervento per lo sviluppo rurale in conformità dell'articolo 103, eventuali detrazioni dalle dotazioni dello Stato membro per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti per mettere gli importi a disposizione dei tipi di intervento in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 6, e le modifiche delle dotazioni per i pagamenti diretti a norma dell'articolo 103 bis;"

- (11) l'articolo 119 è così modificato:
- (a) al paragrafo 2, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le modifiche relative all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, agli articoli da 92 a 98, all'articolo 103, paragrafi 1, 5 e 6, o all'articolo 103 bis;"
- (b) al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Una domanda di modifica strategica relativa all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 78 ter, all'articolo 88, paragrafo 7, all'articolo 103, paragrafo 5 o 6, o all'articolo 103 bis non rientra nella limitazione di cui al primo comma del presente paragrafo.";
- (12) all'articolo 121, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per le modifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafo 7, all'articolo 103, paragrafo 5, e all'articolo 103 bis, il periodo per l'adozione dell'atto delegato per la modifica delle dotazioni a norma dell'articolo 87, paragrafo 2.";
- (13) all'articolo 146 è aggiunto il comma seguente:
"Gli Stati membri possono erogare finanziamenti nazionali integrativi fino al 200 % dei finanziamenti del FEASR assegnati nel piano strategico della PAC per il sostegno di cui all'articolo 78 ter.";
- (14) gli allegati I e XV sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (15) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato XVI.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2021/2116

Il regolamento (UE) 2021/2116 è così modificato:

- (1) all'articolo 21, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
"2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma degli articoli da 39 a 42 o di eventuali altre correzioni. Le spese effettuate dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre si considerano effettuate nel mese di ottobre. Le spese effettuate dal 16 al 31 ottobre si considerano effettuate nel mese di novembre. Le spese effettuate dagli Stati membri per erogare gli anticipi entro il 16 ottobre dell'anno civile 2026 a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), si considerano effettuate nel mese di novembre e sono inserite nella dichiarazione relativa a tale mese.";
- (2) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:
"Articolo 35
Esercizio finanziario agricolo

Fatte salve le disposizioni speciali sulle dichiarazioni delle spese e delle entrate relative all'intervento pubblico, stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e sulle dichiarazioni delle spese relative agli anticipi erogati entro il 16 ottobre dell'anno civile 2026, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), l'esercizio finanziario comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N – 1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.";

(3) all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e per gli aiuti che costituiscono pagamenti diretti nell'ambito delle misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013; tuttavia, per l'anno di domanda 2026, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per tali interventi e misure e possono versare tali anticipi anteriormente al 16 ottobre 2026."

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici.....	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9

3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10
3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 per quanto riguarda un tipo specifico di intervento per fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e la possibilità di adeguare le dotazioni per i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 e del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda norme più flessibili sui pagamenti degli anticipi in risposta all'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente

1.2. Settore/settori interessati

Cluster di programmi 8 - Agricoltura e politica marittima a titolo della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 – Risorse naturali e ambiente

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Al fine di garantire la redditività delle aziende agricole e la sicurezza alimentare europea, l'iniziativa intende fornire sostegno alla liquidità degli agricoltori per aiutarli a superare l'impatto dell'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente. Offre pertanto agli Stati membri la flessibilità necessaria per sostenere gli agricoltori.

1.3.2. Obiettivi specifici

L'iniziativa mira a fornire un sostegno finanziario agli agricoltori prevedendo:

- un nuovo intervento temporaneo che fornisce tale sostegno mediante sovvenzioni o capitale circolante autonomo;
- un aumento dell'aliquota degli anticipi per i pagamenti diretti e la possibilità per gli Stati membri di erogare tali anticipi prima del 16 ottobre 2026;
- la possibilità di adeguare il livello dei pagamenti diretti nell'anno civile 2027 affinché gli Stati membri adattino meglio il sostegno finanziario alle esigenze degli agricoltori.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'iniziativa dovrebbe aiutare gli agricoltori a superare meglio l'impatto economico dell'aumento dei prezzi dei concimi dovuto alla crisi in Medio Oriente, con l'accesso a una liquidità dedicata attraverso un nuovo intervento e l'erogazione precoce di anticipi.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Per il nuovo intervento è proposto un nuovo indicatore di output. Oltre a questo, gli indicatori esistenti sono utilizzati per misurare l'efficacia dell'attuazione

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹²
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

Dando seguito alla comunicazione sul piano d'azione per i concimi¹³, l'iniziativa prevede un sostegno eccezionale mirato per gli agricoltori più colpiti attraverso gli strumenti esistenti nell'ambito della politica agricola comune e propone un pacchetto mirato della PAC che consente agli Stati membri di sfruttare al massimo il sostegno disponibile nell'ambito degli attuali piani strategici della PAC entro il secondo trimestre del 2026.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

La natura transfrontaliera e globale delle principali sfide cui deve far fronte l'agricoltura dell'UE, unite alla crisi in Medio Oriente, soprattutto per quanto riguarda i prezzi dei concimi, richiede una risposta comune a livello dell'UE, garantendo il funzionamento del mercato unico e le condizioni di parità già stabilite dalla politica agricola comune. Di conseguenza, l'iniziativa modifica la normativa dell'UE che disciplina l'attuazione da parte degli Stati membri degli interventi finanziati dai fondi dell'UE.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

L'iniziativa si basa sull'esperienza dei precedenti pacchetti di crisi, in particolare quelli per affrontare la pandemia di COVID o la guerra in Ucraina.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

L'iniziativa è compatibile con il QFP 2021-2027. Sarà complementare ad altre azioni previste dalla comunicazione sul piano d'azione per i concimi.

La spesa di bilancio dell'UE per il periodo 2028-2034 è soggetta all'approvazione della nuova normativa in materia di QFP.

¹² A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

¹³ Comunicazione della Commissione, Piano d'azione per i concimi: un partenariato per garantire la disponibilità, l'accessibilità economica e l'autonomia strategica dei concimi prodotti internamente nell'UE {COM/2026/310 final} [EUR-Lex - 52026DC0310 - IT - EUR-Lex](#).

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Le modifiche dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli interventi nell'ambito dei piani strategici a seguito della proposta sono apportate nel quadro delle dotazioni finanziarie nazionali.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA to AAAA per gli stanziamento di pagamento.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

Non applicabile.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

L'iniziativa si basa sulle norme vigenti in materia di monitoraggio e comunicazione per i piani strategici della PAC.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'iniziativa si basa sui sistemi esistenti di gestione e controllo per i piani strategici della PAC.

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

L'iniziativa si basa sulle norme vigenti in materia di monitoraggio e comunicazione per i piani strategici della PAC e prevede inoltre norme chiare che consentono di attenuare i rischi.

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

L'iniziativa si basa sulle norme di controllo esistenti per i piani strategici della PAC.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

L'iniziativa si basa sulle norme esistenti in materia di prevenzione delle frodi e delle irregolarità per i piani strategici della PAC.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

La proposta non ha alcuna incidenza quantificabile sul bilancio. Le modifiche dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli interventi nell'ambito del piano strategico a seguito della proposta sono apportate nel quadro delle dotazioni finanziarie nazionali.

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio 2027. Per quanto riguarda l'incidenza sul bilancio negli anni successivi, a norma dell'articolo 35, paragrafo 10, della proposta della Commissione relativa al regolamento sui piani di partenariato nazionale e regionale (NRP), i pagamenti diretti per l'anno civile 2027 non faranno parte dei piani NRP degli Stati membri, ma saranno coperti dal bilancio del QFP 2028-2034. Tuttavia, poiché l'intero importo dei piani degli Stati membri dovrebbe essere accompagnato da stanziamenti di bilancio equivalenti e poiché i pagamenti residui della PAC 2021-2027 (ossia i pagamenti diretti relativi all'anno civile 2027) saranno prelevati dalla dotazione del prossimo QFP, un importo equivalente a tali pagamenti residui sarà mobilitato nell'ambito del successivo QFP (post-2034) per preservare la dotazione totale che gli Stati membri possono programmare nel periodo 2028-2034. Pertanto, i pagamenti residui non incidono sull'importo che gli Stati membri possono programmare nei rispettivi piani NRP, che è la dotazione del QFP 2028-2034, compresa l'intera dotazione riservata agli interventi di sostegno al reddito della PAC.

Se gli Stati membri decidono di ridurre o aumentare l'importo inizialmente previsto per i pagamenti diretti nell'anno civile 2027, come consentito dalla proposta, un importo proporzionalmente inferiore o superiore sarà interessato dall'articolo 35, paragrafo 10, e, di conseguenza, saranno disponibili più o meno risorse per la programmazione di altri interventi della PAC nell'ambito della tranche di bilancio 2028 del piano NRP. I pagamenti diretti per l'anno civile 2027, compresi eventuali aumenti o diminuzioni, devono essere integrati nelle dotazioni riservate proposte per la PAC dallo Stato membro.

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss ¹⁴ .	di paesi EFTA ¹⁵	di paesi candidati e potenziali candidati ¹⁶	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	08.02.04 Tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti nell'ambito dei piani strategici della PAC	Non diss.	NO	NO	NO	Sì

¹⁴ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹⁶ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	08.02.05.01 POSEI e isole minori del Mar Egeo (pagamenti diretti)	Non diss.	NO	NO	NO	SÌ
	[08.03.01.01 Tipi di interventi di sviluppo rurale nell'ambito dei piani strategici della PAC]	Diss./	/NO	/NO	/NO	SÌ
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
- La proposta non ha alcuna incidenza quantificabile sul bilancio. Le modifiche dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli interventi nell'ambito del piano strategico a seguito della proposta sono apportate nel quadro delle dotazioni finanziarie nazionali.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero					
DG: <.....>		Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
		2024	2025	2026	2027	
Stanziamenti operativi						
Linea di bilancio	Impegni	(1a)				0,000
	Pagamenti	(2a)				0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)				0,000
	Pagamenti	(2b)				0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici						
Linea di bilancio		(3)				0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>		Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
		2024	2025	2026	2027	
Stanziamenti operativi						
Linea di bilancio	Impegni	(1a)				0,000

	Pagamenti	(2a)						0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)						0,000
	Pagamenti	(2b)						0,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici								
Linea di bilancio		(3)						0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027	
			2024	2025	2026	2027		
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
---	--------	--

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
Stanziamanti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000

	Pagamenti	(2a)						0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)						0,000
	Pagamenti	(2b)						0,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici								
Linea di bilancio		(3)						0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027	
Stanziamanti operativi								
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000	
	Pagamenti	(2a)					0,000	
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000	
	Pagamenti	(2b)					0,000	
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici								
Linea di bilancio		(3)					0,000	
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"				
DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DG: <.....>	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE
-------------	------	------	------	------	---------------

		2024	2025	2026	2027	QFP 2021-2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero					

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi						
Linea di bilancio	Impegni	(1a)				0,000
	Pagamenti	(2a)				0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)				0,000

	Pagamenti	(2b)						0,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici								
Linea di bilancio		(3)						0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027	
			2024	2025	2026	2027		
Stanziamanti operativi								
Linea di bilancio	Impegni	(1a)						0,000
	Pagamenti	(2a)						0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)						0,000
	Pagamenti	(2b)						0,000
Stanziamanti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici								
Linea di bilancio		(3)						0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027	
			2024	2025	2026	2027		
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
---	--------	--

DG: <.....>	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	

Stanziamenti operativi						
Linea di bilancio	Impegni	(1a)				0,000
	Pagamenti	(2a)				0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)				0,000
	Pagamenti	(2b)				0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici						
Linea di bilancio		(3)				0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000

DG: <.....>	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	

Stanziamenti operativi						
Linea di bilancio	Impegni	(1a)				0,000
	Pagamenti	(2a)				0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)				0,000
	Pagamenti	(2b)				0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici						
Linea di bilancio		(3)				0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <.....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000

	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	

TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

MIn EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------------------

• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <.....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)	TOTALE
	RISULTATI						

↓	Tipo ¹⁷	Costo medio	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	N. totale	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁸ ...																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 2																		
TOTALE																		

¹⁷ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁸ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0

Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno
	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Le modifiche dell'aiuto finanziario dell'Unione per gli interventi nell'ambito del piano strategico a seguito della proposta sono apportate nel quadro delle dotazioni finanziarie nazionali.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
- sulle risorse proprie.
- su altre entrate.
- indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁹			
		Anno2024	Anno2025	Anno2026	Anno2027
Articolo					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

4.2. Dati

Non applicabile.

4.3. Soluzioni digitali

Non applicabile.

¹⁹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Non applicabile.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Non applicabile.